

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**Ricorso in riassunzione EX ART. 15, COMMA 4, C.P.A.**

Per la prof. **MORISCO ROSA** (C.F. MRSRSO71T62A509L) nata ad Avellino il 22.12.1971, ivi residente alla Contrada Sant'Eustachio n. 1 ed elett.te dom.ta in Avellino alla Piazza della Libertà n. 11, unitamente all'avv. Sabrina Mautone (C.F. MTNSRN71A41G812U), che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata per atto separato, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: [sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it](mailto:sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it) e a mezzo fax al n.: 0825/1887129

**ricorrente**

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA** in persona del Ministro legale rapp.te p.t. - Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t.

**resistente**

**PREMESSO CHE**

L'odierna ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente avvocato, depositava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sez. staccata di Salerno (sezione prima) ricorso poi iscritto al numero di registro generale 1329/2020 del seguente tenore:

*“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA*

*SALERNO*

*Per la prof. **MORISCO ROSA** (C.F. MRSRSO71T62A509L) nato ad Avellino il 22.12.1971 ivi residente alla Contrada Sant'Eustachio n. 1E ed elett.te dom.ta, unitamente all'avv. Sabrina Mautone (C.F. MTNSRN71A41G812U) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata per atto separato in Avellino alla Piazza della Libertà n. 11, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: [sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it](mailto:sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it) e a mezzo fax al n.: 0825/1887129*

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA** in persona del Ministro legale rapp.te  
p.t. - Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t.

***Per l'annullamento previa sospensione***

- a) del provvedimento prot. n. AOOUSPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0002477.21-08-2020” del 21 agosto 2020, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino, avente ad oggetto : “Graduatorie Provinciali Scolastiche. Precisazioni”, a mezzo del quale si comunicava l'esclusione “ dalle GPS di tutti quei candidati che, pur avendo inoltrato la relativa istanza, non erano presenti nelle G.I. nel triennio precedente. Quanto sopra in aderenza al dettato normativo di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, articolo 7 comma 9, che prevede l'esclusione dalle GPS, per tutto il periodo della loro vigenza, di tutti quegli aspiranti cui siano accertati, titoli non posseduti alla data di presentazione della domanda”.
- b) delle “graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Avellino—posto comune e sostegno- del personale docente della Scuola primaria, della Scuola dell'infanzia, della Scuola Secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022”, allegate al provvedimento “prot. n. “m\_pi.AOOUSPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0008393.02-09-2020” del 2 settembre 2020, pubblicate in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania , Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino all'indirizzo <http://av.istruzioneer.gov.it/>, nella parte in cui non includono la ricorrente per la classe di concorso sostegno B01;
- c) se e per quanto di interesse, della Disposizione Dipartimentale recante prot. n. “m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000858.21-07-2020”, pubblicata in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”, a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Dott. Marco Bruschi, nella parte in cui, all'art. 2, stabilisce, ai commi 4 e seguenti, che Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'OM 60/2020;
- d) se e per quanto di interesse, dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, recante prot. n. “m\_pi.AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000060.10-07-2020” del 10 luglio 2020, pubblicata in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, a firma del Ministro dell'Istruzione On. Dott.ssa Lucia Azzolina, nella parte in cui, all'art. 3, comma 6, stabilisce che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;”, all'art. 6, comma 4, che “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza della graduatoria” ed all'art. 7, comma 9, che “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”;

e) di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, comprese le graduatorie di istituto pubblicate, successivamente a quelle quivi impugunate del 2 settembre 2020 riferite alle Istituzioni Scolastiche individuate dalla ricorrente nella domanda di partecipazione inviata in data 5 agosto 2020 ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui non riportano il nominativo della ricorrente

**PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE EX  
ART. 56 C.P.A.**

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire alla ricorrente di vedersi inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Avellino per la classe di concorso sostegno B01 valide per gli A.A.SS. 2020/2021 e 2021/2022, con l'assegnazione del relativo punteggio

**E PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente a vedersi inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Avellino per la classe di concorso B01 sostegno valide per gli A.A.SS. 2020/2021 e 2021/2022

**E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

Ad adottare tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa de qua, inerente all'inserimento del ricorrente nella I fascia delle graduatorie provinciali (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Avellino per la Classe di Concorso Sostegno B01, valide per gli A.A.SS. 2020/2021 e 2021/2022 ed alla corretta collocazione della ricorrente medesima nelle predette graduatorie

**NONCHE' PER LA DECLARATORIA**

del diritto al risarcimento del danno ingiusto ex art. 30 C.P.A.

### **Fatto**

*La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per la classe di Concorso B01 (Sostegno). A tale procedura poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica ("sistema POLIS") della domanda, recante indicazione delle procedure (anche più di una) per cui si intendeva concorrere, nonché dei dati e titoli abilitativi richiesti. La richiesta della ricorrente è stata acquisita con numero di protocollo AOOPOLIS. Registro Ufficiale I. 19990439 del 5.8.2020.*

*La stessa ha richiesto di partecipare per la classe di concorso Sostegno Scuola Secondaria di I Prima Fascia GPS Sostegno. Ha specificato in sede di domanda il possesso del titolo di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 relativamente alla Scuola Secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di Concorso B-01 ai sensi dell'articolo 5 comma 3 lettera b, con abilitazione o presenza nelle graduatorie d'istituto di terza fascia. Recava altresì, nella specificazione del titolo di accesso, che con riferimento alla richiesta relativa alla Scuola Secondaria di I grado il titolo era stato conseguito **in data 23.6.1993** presso l'Istituto Superiore di Studi Socio Psicosociopedagogici **con conseguimento del Diploma di Specializzazione Polivalente (Diploma di Specializzazione Polivalente)** (c.f.r. allegato).*

*In relazione all'inserimento nelle graduatorie di sostegno della Scuola Secondaria II grado indica il Diploma di maturità di Arte Applicata conseguito il 30 luglio 1990 presso l'Istituto D'Arte di Avellino (quivi compiuto).*

*Recava altresì di possedere quale titolo ulteriore il diploma di abilitazione logopedista conseguito presso ALAS Avellino in data 14.7.1994, oltre al CFU conseguito presso E Campus in data 9.7.2020, la certificazione EIPASS conseguita presso CERTIPASS in data 3.6.2019.*

*Quanto ai titoli di servizio la ricorrente indicava di essere stata inserita nelle graduatorie di sostegno della Scuola Secondaria I grado con un periodo di servizio dal 18.9.2019 al 30.6.2020 per un numero di 287 giorni presso IC di Prisco Fontanarosa (Avellino); di essere stata inoltre inserita nelle Graduatorie di Sostegno della Scuola Secondaria I grado con un periodo di servizio dal 28.9.2018 al 30.6.2019 per un numero di 276 giorni presso IC di Prisco Fontanarosa (Avellino).*

*All'esito della pubblicazione delle Graduatorie Provinciali del 2 settembre 2020 la stessa risultava inserita **al numero Classe ADSS, 1ª fascia, numero 39esima**.*

*Successivamente ha constatato, all'esito delle graduatorie definitive successivamente pubblicate in data 2 settembre 2020 di essere stata esclusa.*

*Ha quindi provveduto a presentare in data 11 settembre 2020 all'Ufficio Scolastico Regionale istanza di autotutela(reclamo) chiedendo quindi il riesame, avendo conformemente all'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020 indicato ed allegato il titolo abilitante per l'insegnamento del Sostegno posseduto. Ciò nella convinzione tra l'altro che vi fosse stato, nel modello informatico di domanda, un errore di ricezione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale relativamente al titolo abilitante in suo possesso. L'istanza veniva, però, inesitata dalla P.A.*

*Orbene si contesta l'operato dell'Amministrazione che appare illegittimo sulla scorta delle seguenti considerazioni in*

## **Diritto**

**Violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 5, dell'OM n. 60 del 10 luglio 2020 e dell'articolo 7 punto a) dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Travisamento. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria.**

*Ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, resa in materia di disciplina delle operazioni di conferimento delle supplenze per il biennio 2020/21-2021/22 ai sensi della legge n. 124 del 19991, come modificata dal D.L. n. 126 del 2019 (conv. in L. n. 159/19) e dall'art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 22/2020 (conv. in L. n. 41/2020), anche i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 possono conseguire l'iscrizione nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la scuola primaria e dell'infanzia, ai fini dell'assegnazione di incarichi a tempo determinato secondo le disposizioni e modalità previste dall'art. 12, per le supplenze annuali, e dall'articolo 13 dell'O.M. cit., per l'attribuzione delle supplenze brevi e temporanee.*

*Ed ulteriormente, nello specifico relativamente alla materia del sostegno reca la medesima Direttiva Ministeriale: "7. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: Ministero dell'Istruzione 10 **a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;** b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; ii. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado".*

*Ciò su conforme portato della giurisprudenza prevalente (c.f.r. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016) che ha confermato il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.*

*Il valore abilitante del diploma di specializzazione polivalente per l'insegnamento del sostegno, così come la sua valenza nel tempo, è altresì confermato anche dal provvedimento applicativo reso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 22350 del 22.10.2019 che reca in punto di chiarimenti rispetto alla valutazione del titolo abilitante in parola: "...si richiamano, al riguardo, le Indicazioni e istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/2020, fornite con la nota MIUR prot. N. AOODGPER/RU/38905 del 28.08.2019. Ad ogni buon fine si precisa che l'unico titolo abilitante per l'insegnamento su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è il diploma di specializzazione polivalente".*

*Questa disposizione ha avuto il pregio di chiarire una discussione interpretativa che negli anni si era sviluppata sull'argomento nonostante come si è potuto constatare sia vigente line legislativa tutto sommato molto chiara confortata peraltro dalle Direttive Ministeriali.*

**Ed infatti con nota prot. 38905 del 28.082019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione viene statuito**

**relativamente ai posti di sostegno che: “ ....con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici Regionali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni precedenti, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno degli alunni disabili”.**

*Si rimarca ancora una volta che la normativa di settore specifica che alla classe di concorso per il Sostegno possono iscriversi:*

- a) in prima fascia i docenti in possesso del relativo **titolo di specializzazione***
- b) in seconda fascia i docenti privi del relativo titolo di specializzazione ma che abbiano **tre anni di servizio su posto di sostegno del relativo grado entro l’anno scolastico 2019/20** e che siano in possesso di abilitazione o titolo di studio previsto per l’accesso alle graduatorie provinciali.*

**Il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975 è riconosciuto come abilitante per l’accesso alla docenza su posti di sostegno, ma non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché tale diploma di specializzazione non assume anche un valore di “abilitazione”, requisito necessario per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso l’amministrazione scolastica.**

*L’art. 8 del D.P.R. 31.10.1975 n. 970 e l’art. 325 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297 e successive modificazioni, hanno espressamente stabilito che gli insegnanti di sostegno, incaricati di svolgere attività didattica nelle classi in cui sono inseriti alunni portatori di handicap, debbono essere in possesso di uno specifico diploma di specializzazione, che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di u apposito corso teorico-pratico di durata biennale presso Istituti di rango universitario riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione.*

*In base a tale normativa appare evidente che l’espletamento dell’attività d’insegnante di sostegno a favore di alunni disabili presuppone il possesso di una preparazione professionale di tipo specialistico, la quale deve aggiungersi a quella ordinariamente richiesta al “docente comune”.*

*Proprio per questo motivo gli aspiranti insegnanti di sostegno vengono inseriti in appositi elenchi, stilati e tenuti dall’Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda della specializzazione da essi rispettivamente conseguita e delle particolari tipologie di alunni che dovranno seguire.*

*Le specializzazioni possono essere, infatti, di vario tipo: monovalente per minorati psicofisici in genere; monovalente per soggetti affetti da menomazioni visive; monovalente per soggetti affetti da menomazioni uditive; **oltre che polivalente come quello in possesso della ricorrente.***

*Non può sottacersi che il **Consiglio di Stato**, con la recente **Sentenza n. 4167 del 30 Giugno 2020**, ha espressamente affermato che: “ .. **P’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione**, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/ 13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13*

(cd. sentenza Mascolo). Del resto, **un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo** è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. ..”

**2. Violazione del dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990. Violazione del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della l. n. 241/1990. Carenza di motivazione;**

La ricorrente ha fornito l'allegazione, nella domanda di partecipazione, dei titoli abilitativi conseguiti per l'insegnamento della Classe di Concorso B01 (Sostegno). In ogni caso la P.A., qualora avesse rilevato anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto interpellare la candidata per un chiarimento, in luogo di disporre l'immediata esclusione dalla graduatoria delle supplenze. Si dovrebbe, poi considerare che, nel caso all'esame, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un'integrazione postuma della documentazione, non consentita perché al di fuori dei termini di presentazione della domanda ed in ogni caso contrastante con la par condicio competitorum. Il discorso, invece, potrebbe essere diverso qualora l'aspirante supplente si sia reso conto di aver commesso un **errore materiale** come, per esempio, l'errata indicazione della data di conseguimento di un certo titolo o la mancata indicazione della denominazione di un titolo di accesso. Fermo restando che il non aver indicato completamente un titolo rappresenta una mancanza che non può essere “sanata” successivamente, il fatto che il candidato abbia commesso un errore materiale dovrebbe essere preso in considerazione in sede di **valutazione della domanda**. La sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017 del TAR del Veneto ha sancito l'obbligo da parte della pubblica amministrazione di concedere il cosiddetto “soccorso istruttorio” volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

Nel caso di cui trattasi nessun controllo è stato, tuttavia, effettuato dalla P.A., nemmeno dopo che la ricorrente l'ha messa in grado di verificare più agevolmente l'errore, con la presentazione di un'istanza di autotutela. Ne discende l'illegittimità dell'operato dell'USR per la Campania, su cui incombeva l'obbligo di verificare la validità delle domande ai fini dello svolgimento delle prove scritte: ciò, con l'avviso che, una volta riscontrate le citate incongruenze nella domanda di partecipazione della Prof. Morisco, la P. A. non avrebbe potuto disporre, automaticamente, l'esclusione, ma avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all'art. 6, comma 1 lett. B, della Legge n. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erranee o incomplete. L'omissione di siffatto doveroso approfondimento istruttorio, implica la palese fondatezza del ricorso.

Si rammenta, sul punto, che secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58);

**AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

*Si richiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del successivo provvedimento autorizzativo, mediante inserzione sul sito dedicato del Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca.*

**Istanza di sospensione**

*Tanto per il fumus.*

*Il danno grave ed irreparabile è di immediata evidenza. Il provvedimento impugnato comporta l'irreversibile compromissione dell'aspirazione ed del diritto costituzionalmente tutelato della ricorrente ad essere inclusa nelle Graduatorie Provinciali.*

*Si chiede, pertanto, che Codesto On. Le TAR voglia disporre in via cautelare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di esclusione ( di estremi e contenuto ignoti) della ricorrente dalle Graduatorie GPS B01 sostegno della provincia di Avellino e/o adottare ogni provvedimento interinale utile a consentire alla ricorrente di vedersi inserita nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Avellino per la classe di concorso sostegno B01 valide per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022, con l'assegnazione del relativo punteggio. L'urgenza di una tutela siffatta discende dal dato fattuale dell'inizio dell'anno scolastico e dalle circostanze esposte tali da involgere la legittimità adottato dall'Amministrazione*

**P.Q.M.**

*Si conclude chiedendo che Codesto Giudice provveda ad annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati. Con ogni conseguenziale statuizione con favore di competenze e spese di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Ai fini della normativa sul Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento è esente ratione materiae trattandosi di pubblico impiego con un reddito familiare della ricorrente inferiore a 34.852,00.*

*Avellino-Napoli 30.10.2020*

*Avv. Sabrina Mautone"*

**- che rubricato il giudizio con R.G. 1329/2020 ,all'esito della Camera di consiglio, giusta ordinanza n.1827/2020, pubblicata il 03.12.2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, declinava la propria competenza territoriale a favore del TAR Lazio, Roma, concedendo i termini per la riassunzione;**

**- che è interesse dell'istante riassumere il processo R.G. 13290/2020 già pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Salerno ricorrendone le condizioni di legge.**

Tanto premesso e considerato, la S.ra **Morisco Rosa**, ut supra domiciliata, rappresentata e difesa, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale Amministrativo per la Campania – sezione staccata di Salerno -

**P.Q.M.**



Con il presente atto si provvede alla riassunzione ed alla costituzione in giudizio ai fini della prosecuzione, ex art. 15, comma 4, c.p.a., del giudizio già incardinato presso il TAR Salerno al n.r.g. 1329/2020, insistendo nel ricorso e con espressa riserva di integrare nel prosieguo le difese.

Si chiede, nel contempo, che si dia luogo alla trattazione della domanda cautelare sulla quale il T.A.R. Salerno non si è pronunciato all'atto di dichiarare la propria incompetenza. **Si insiste altresì per l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami sulla quale pure il Tribunale di Salerno ha omissso di provvedere.** Con vittoria di spese e compensi ed attribuzione.

.Trattandosi di riassunzione ex art. 15, comma 4, c.pa., il deposito è esente dal versamento del contributo unificato il cui onere è stato già assolto con la dichiarazione di esenzione trattandosi di controversia di pubblico impiego con reddito imponibile inferiore alla soglia di legge con il rituale deposito in sede di ricorso introduttivo innanzi al TAR Salerno n.r.g. 1329/2020.

Avellino- Roma, li 3.12.2020

Avv. Sabrina Mautone